

## COMUNICAZIONI ALLE DITTE, SÌ AL FAX

Le amministrazioni appaltanti possono legittimamente inviare comunicazioni alle ditte tramite fax. E dalla ricezione decorrono i termini per le impugnazioni connesse alla procedura di gara. Il Consiglio di stato, con la sentenza della Sezione VI, 4 giugno 2007, n. 2951 (in [www.lexitalia.it](http://www.lexitalia.it)), conferma in modo inequivocabile che il telefax costituisce uno strumento legittimo per veicolare le comunicazioni nelle gare d'appalto. Il telefax non può essere inteso come corretto strumento per le comunicazioni solo da parte dei privati. Il sistema delle comunicazioni telematiche, al contrario, è bidirezionale e vale sia per i privati sia per le pubbliche amministrazioni. La sentenza mette in rilievo che il sistema telematico del fax si basa su apparecchiature che permettono di documentare con precisione la provenienza, la data e l'ora della partenza del messaggio, nonché la sua ricezione, mediante il cosiddetto rapporto di trasmissione. La sicurezza del sistema di trasmissione dei fax è assicurata da protocolli telematici di trasmissione universalmente accettati e di tipo standardizzato. Tanto che ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del dpr 445/2000 «i documenti trasmessi da chiunque a una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale». Il sistema giuridico, dunque, considera la trasmissione via fax alla stregua della po-

sta ordinaria o elettronica. Il rapporto di trasmissione costituisce, per il Consiglio di stato, la prova certa della ricezione da parte del destinatario. Il rapporto, anzi, costituisce la presunzione assoluta del corretto inoltro del documento e della circostanza che esso sia pervenuto. Tanto che non deve essere il soggetto che invia il fax a dimostrare che esso sia effettivamente pervenuto, ma incombe sul destinatario l'onere di provare che, nonostante il rapporto di trasmissione, in effetti mai gli sia giunta la comunicazione. Nel caso di specie, oltre tutto, il disciplinare della gara stabiliva espressamente che il fax avrebbe dovuto essere un canale di trasmissione delle comunicazioni inerenti la gara. Sicché, la ditta appaltatrice, accettando le regole del disciplinare, è risultata ulteriormente vincolata. Si deve, ancora, rilevare che il codice dei contratti elimina ogni residuo dubbio sulla possibilità che gli scambi di documenti e informazioni, nelle procedure di gara, possano avvenire mediante fax. Infatti, l'articolo 77, comma 1, del dlgs 163/2006 prevede che «tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura».

